

ALUNNI BES E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI: QUANDO LE SENTENZE “FANNO SCUOLA”

In tutte le classi delle nostre scuole sono presenti alunni che a vario titolo sono portatori di “bisogni educativi speciali”: su di essi si focalizzano le attenzioni del dirigente e del consiglio di classe attraverso progettazioni didattiche mirate.

Ammessione alla classe successiva o agli esami di Stato: come argomentare

Se la redazione obbligatoria del PEI per ogni alunno con disabilità, così come previsto dal D.lgs. n. 66/2017, è effettuata con competenze e modalità condivise all'interno di ogni istituzione scolastica, non sono altrettanto universalmente condivisi i criteri di ammissione dell'alunno con BES alla classe successiva o all'esame di Stato. Ne è prova il fatto che nel corso del 2025 diversi TAR si sono espressi su tale delicato tema in seguito ai ricorsi delle famiglie.

Le tre sentenze di seguito esaminate permettono di verificare come esse, pur diversamente espresse, richiamino i criteri generali che le scuole devono seguire nella formulazione dei giudizi di non ammissione.

- **Il TAR Toscana** (sentenza n. 00221 del 13 febbraio 2025) **ha respinto** il ricorso dei genitori di un allievo con DSA che richiedevano l'annullamento del giudizio di non ammissione alla terza classe di liceo scientifico con la seguente motivazione:
“Considerato che il giudizio di non ammissione alla classe successiva espresso dall'Istituto risulta sufficientemente articolato e motivato facendo leva sulle plurime gravi insufficienze riportate in materie fondamentali” e *“Osservato che i motivi di ricorso, per lo più generici, impingono nel merito della discrezionalità tecnico-valutativa degli insegnanti”*.
- **Il TAR Veneto** (sentenza n. 00219 del 13 febbraio 2025) **ha accolto** il ricorso dei genitori di un alunno plusdotato (profilo di “neurodiversità della plusdotazione cognitiva” con bisogni educativi speciali) di non ammissione alla classe terza della scuola secondaria di primo grado in quanto *“Vi è sicuramente la possibilità per il Consiglio di Classe di negare la promozione nei casi previsti dalla legge (comma 1°), previo assolvimento dell'onere di fornire una motivazione adeguata (comma 2°) e con il dovere di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (comma 3°) [...] Il Consiglio della classe II ^A dell'Istituto intimato ha violato l'onere di motivazione rinforzata previsto dalla norma appena citata perché in pratica ha disposto la non ammissione dello studente alla classe successiva in ragione del solo mancato raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in alcune discipline”*.
- **Il TAR Lombardia** (sentenza n. 00735 del 3 marzo 2025) **ha respinto** il ricorso dei genitori contro la non ammissione alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado della figlia, alunna con BES non certificata, ritenendo che *“nel caso in esame il Consiglio dei docenti abbia assolto l'onere della “motivazione dedicata” della decisione di fermare l'alunna, non limitandosi a richiamare le numerose insufficienze, ma valutando quale sia il percorso scolastico più adeguato per l'alunna e quindi ritenendo che la ripetenza della stessa classe rappresenta una possibilità per consentire un reale potenziamento delle competenze e un innalzamento dei livelli di apprendimento non ancora acquisiti, così da garantire il successo formativo nel prosieguo del percorso scolastico. Si tratta di un giudizio analitico, basato non solo sul dato oggettivo della non sufficiente preparazione dell'alunna, ma sulla constatazione del mancato raggiungimento di una soglia di apprendimento adeguato, sull'esame del rapporto tra le insufficienze e le capacità personali dimostrate, sulla valutazione circa*

la necessità di ripetere l'anno per raggiungere un livello di maturità metodica, espositiva e di apprendimento idonea rispetto al livello richiesto.”

La motivazione rinforzata

Il principio secondo cui il giudizio di non ammissione alla classe successiva non debba avere carattere sanzionatorio o afflittivo quanto piuttosto finalità educative è ben radicato sia nella riflessione pedagogica e psicologica, sia nel quadro normativo italiano per tutti gli alunni e non solo per quelli con bisogni educativi speciali. La funzione nodale della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire all'interessato di conoscere le ragioni sottese, costituendo il fondamento del legittimo esercizio di tale potere, in particolare quando incida negativamente sul destinatario. Dunque, nel caso di una bocciatura il consiglio di classe non può limitarsi a formulare una motivazione ordinaria in cui non vengono chiariti gli ostacoli che hanno impedito all'alunno con BES di superare con esito positivo i propri limiti, omettendo di fornire agli atti una motivazione "rafforzata".

Le sentenze citate, in effetti, dimostrano l'esigenza che la scuola conduca un'accurata istruttoria nella valutazione del percorso scolastico di un alunno, specialmente in presenza di un giudizio che ne arresta il percorso. La motivazione del provvedimento, lo si ribadisce, deve porre il destinatario nella condizione di conoscere le ragioni a suo fondamento, anche per controllare il corretto esercizio del potere da parte dell'istituzione scolastica e far valere le proprie ragioni (art. 3 della Legge n. 241/1990).

In tal senso appare rilevante il ruolo del dirigente scolastico, in particolare quando presiede i consigli di classe nella loro funzione valutativa che, rappresentando il momento di sintesi sul cammino svolto da ciascun alunno, devono essere correttamente indirizzati nello svolgimento di un percorso documentato e strutturato.

Valore formativo della “non ammissione”

Nel percorso educativo la valutazione – intermedia e finale – non deve mai tradursi in una forma di giudizio punitivo, in quanto la funzione della scuola è accompagnare, non selezionare. Occorre che ogni decisione che incide sul percorso di uno studente si fondi su una visione globale della persona, rispettosa dei suoi tempi di apprendimento, delle risorse e delle fragilità che lo caratterizzano. In tale ottica, anche la non ammissione, quando ritenuta strettamente necessaria, può assumere un valore formativo a condizione che sia sostenuta da una progettualità educativa coerente, condivisa e costruttiva (cfr. art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 62/2017).

Riflessioni finali

In conclusione, sia in ambito giuridico che pedagogico è opportuno che i consigli di classe focalizzino l'attenzione sul concetto di persona intesa nella sua dimensione individuale e sociale, come cittadino/a responsabile e consapevole, protagonista del proprio percorso di vita.